



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

IL PRESIDENTE

DECRETO N. 131 DEL 1.12.2015

Prot. n. 22851

**Oggetto: Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 68.
Costituzione, presso la ASL di Sanluri, della Commissione Medica Locale (CML) per
l'accertamento dei requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida.**

- Visto** lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
- Vista** la legge regionale 7 gennaio 1977, n.1, che detta norme sull'organizzazione amministrativa della Regione Sardegna e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali;
- Visto** il Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e le successive modificazioni ed integrazioni recante "Nuovo Codice della Strada" che, all'articolo 119, disciplina le modalità per l'accertamento dei requisiti fisici e psichici, per il conseguimento della patente di guida, nei riguardi di particolari categorie di soggetti individuate al comma 4 del medesimo articolo, mediate un'apposita Commissione Medica Locale (CML) istituita presso il Servizio che svolge funzioni in materia medico – legale dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio;
- Visto** il Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada" che, all'articolo 330, disciplina la costituzione delle Commissioni Mediche Locali;
- Visto** il Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo", convertito nella Legge 4 aprile 2012, n. 35, che prevede all'articolo 11, comma 1, lettera b) la modifica dell'articolo 119, comma 4, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, disponendo l'attribuzione del potere di costituzione delle Commissioni Mediche Locali e di nomina dei relativi presidenti ai competenti organi regionali e delle Province Autonome di Trento e Bolzano e, all'articolo 4, prevede l'attribuzione al Governo del compito di modificare in conformità l'articolo 330 del DPR 16 dicembre 1992, n. 495;
- Visto** il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 68, concernente "Regolamento recante modifiche all'art. 330 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in materia di commissioni mediche locali", che modifica il citato articolo 330 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, ponendo in capo ai Presidenti delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano il potere di costituire le Commissioni Mediche Locali e di nominarne i presidenti, precedentemente nominati con decreto del Ministro dei Trasporti emanato di concerto col Ministro della Sanità;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

IL PRESIDENTE

DECRETO N. 131

DEL 1.12.2015

Preso atto che la normativa vigente dispone che le Commissioni Mediche Locali (CML) sono costituite presso i Servizi delle Aziende Sanitarie Locali che svolgono funzioni in materia medico-legale e sono composte nel modo seguente:

- il Presidente, nella persona del responsabile del Servizio dell'Azienda Sanitaria Locale che svolge funzioni in materia medico-legale;
- due membri effettivi ed almeno due supplenti, individuati tra i medici delle Amministrazioni e Corpi di cui all'art. 119, comma 2, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e smi, tutti in attività di servizio, designati dalle Amministrazioni competenti;

Precisato che i membri, effettivi o supplenti, partecipanti alle sedute della Commissione, devono appartenere ad Amministrazioni diverse;

Preso atto inoltre, che la Commissione in argomento può essere integrata, ai sensi dell'articolo 330, comma 5, del Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e smi, come di seguito specificato:

- nel caso in cui l'accertamento dei requisiti fisici e psichici sia richiesto da mutilati e minorati fisici per minorazioni anatomiche o funzionali a carico degli arti o della colonna vertebrale, la composizione della Commissione Medica Locale è integrata da un medico appartenente ai servizi territoriali della riabilitazione, nonché da un dipendente della Direzione generale della Motorizzazione del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, appartenente ad uno dei profili per i quali è richiesta la laurea in ingegneria;
- qualora l'accertamento sia richiesto da soggetti affetti da diabete o da problematiche cliniche alcol-correlate, la composizione della commissione è integrata rispettivamente da un medico specialista diabetologo o alcologo dei servizi del SSN;

Considerato che la ASL di Sanluri ha comunicato con nota n. 36340 del 17.11.2015 l'elenco completo dei componenti effettivi e supplenti della Commissione in argomento, designati dalle Amministrazioni e Corpi di appartenenza, come disciplinato dall'art. 119, comma 2, del Codice della Strada, tutti in attività di servizio, nonché l'elenco dei nominativi degli specialisti e delle altre figure professionali che integrano la composizione della Commissione, ai sensi dell'articolo 330, comma 5, del DPR 16 dicembre 1992, n. 495 e smi;

Ritenuto pertanto di dover provvedere alla costituzione, presso la ASL di Sanluri, della Commissione Medica Locale (CML), in ossequio alla normativa vigente;

Preso atto altresì della necessità di provvedere alla nomina del Presidente della Commissione Medica Locale presso la ASL di Sanluri in conformità alle prescrizioni di cui all'articolo 330, comma 3, del DPR 16 dicembre 1992, n. 495 e smi;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

IL PRESIDENTE

DECRETO N. 131

DEL 1.12.2015

DECRETA

- Art. 1** E' costituita, presso la ASL di Sanluri, la Commissione Medica Locale (CML) per l'accertamento dei requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida, nei riguardi dei soggetti appartenenti alle categorie di cui all'articolo 119, comma 4, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e smi "Nuovo Codice della Strada", la cui composizione è riportata nell'Allegato A al presente Decreto quale parte integrante e sostanziale.
- Art. 2** Il Dott. Antonio Frailis, in qualità di Direttore del Servizio di Igiene e sanità pubblica della ASL di Sanluri, che si occupa di Medicina Legale, è nominato Presidente della Commissione Medica Locale (CML).
- Art. 3** Il Presidente della Commissione Medica Locale (CML) designa, ai sensi dell'articolo 330, comma 4, del DPR 16 dicembre 1992, n. 495 e smi, un vicepresidente scelto tra i membri effettivi della Commissione, che lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento.
- Art. 4** Di dare atto che non sono previsti costi a carico dell'Azienda Sanitaria Locale per il funzionamento della Commissione Medica Locale (CML), come disciplinato dalla normativa vigente (DPR 16 dicembre 1992, n. 495 e smi, articolo 330, comma 17) che dispone: "il Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'Economia e Finanze, sentiti il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, determina i diritti dovuti dagli utenti per le operazioni di competenza delle Commissioni Mediche Locali, le quote da destinare per le spese di funzionamento delle stesse, comprese quelle relative all'ufficio di segreteria, oltre alle quote per gli emolumenti ed i rimborsi di spese ai componenti delle commissioni medesime".
- Art. 5** Di dare atto altresì che, in ossequio alla normativa vigente (DPR 16 dicembre 1992, n. 495 e smi, articolo 330, comma 15), il Presidente della Commissione Medica Locale dovrà inviare al Ministero della Salute e all'Assessorato regionale dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale, entro il mese di febbraio di ogni anno, una dettagliata relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, indicando il numero e tipo di visite mediche effettuate nelle diverse sedute, l'ammontare totale riscosso nonché gli esborsi finalizzati al funzionamento della Commissione di cui trattasi. Detta relazione dovrà riportare altresì le eventuali criticità riscontrate.
- Art. 6** Il presente provvedimento non comporta oneri di spesa per il Bilancio regionale.
- Art. 7** Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale e sul sito internet della Regione Autonoma della Sardegna.

Il Presidente

f.to Francesco Pigliaru